



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
**Dipartimento della  
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

## SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

### AMBITO: PERMESSO DI COSTRUIRE - SILENZIO ASSENSO

**TAR Lombardia, Sez. IV, n. 610 dd. 04.03.2024 - art. 20 del DPR 380/2001: formazione tacita, per silenzio-assenso, del titolo edilizio oggetto di richiesta di permesso di costruire – il motivato diniego impedisce la formazione del permesso tacito**

La vicenda tratta della richiesta presentata dalla ricorrente al Comune, nell'ambito dell'attuazione di un Piano Attuativo, di rilascio di permesso di costruire volto alla realizzazione di un nuovo edificio di quattro piani fuori terra con pertinenti aree destinate a parcheggi privati. L'istante, ritenendo formato sulla predetta istanza il silenzio assenso ai sensi dell'art. 38 della L.R. Lombarda n. 12/2005 – pari a complessivi 60 giorni – senza alcuna opposizione, comunicazione ostativa o richiesta di integrazione documentale da parte dell'ente, aveva domandato agli uffici comunali il rilascio di un'attestazione, anche in via telematica, dell'avvenuto decorso dei termini del procedimento. Nella fattispecie avrebbe, infatti, trovato applicazione il termine di 60 giorni previsto dalla disposizione regionale in luogo di quello "ordinario" di 90 giorni contenuto all'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, per cui il provvedimento tacito di assenso doveva considerarsi perfezionato. L'amministrazione aveva riscontrato la richiesta con nota espressa precisando che la tempistica di definizione e conclusione del procedimento risultava essere, invece, quella prevista dall'art. 20 del DPR 380/01 come modificato dal Dlgs 127/2016; pertanto, i termini non risultavano ancora scaduti. Nel medesimo atto, l'ente aveva poi rilevato che la formazione del silenzio assenso sarebbe stata comunque impedita dall'evidenziata incompatibilità dell'intervento proposto con la disciplina prevista dal Piano Attuativo approvato. Era seguito un contenzioso: la società ricorrente aveva chiesto, ex art. 117 c.p.a. che fosse dichiarata l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione resistente sulla richiesta di attestazione del decorso dei termini procedurali, con conseguente condanna del Comune a provvedere sulla stessa; il ricorso era stato deciso con sentenza n. 608/2021, passata in giudicato, che lo aveva respinto "essendo stato adito il giudice amministrativo, con il rito del "silenzio", in una fattispecie in cui l'Amministrazione ha dato tempestiva e motivata risposta, seppur sfavorevole, all'istanza della società ricorrente".

Con la sentenza in commento, il Giudice richiamando la nota comunale, oggetto di valutazione nella predetta sentenza con efficacia di *res iudicata*, afferma che essa costituisce un atto con valore provvedimentale nel quale è già compiutamente esternata la posizione dell'amministrazione in merito all'applicazione della normativa di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e, dunque, alla mancata formazione, in quel momento, del silenzio assenso in pendenza dei termini di conclusione del procedimento.

Il perfezionamento tacito del permesso di costruire viene escluso alla luce dei contenuti della citata nota, debitamente trasmessa in pendenza dei termini procedurali, in quanto con la stessa l'ente ha motivatamente indicato le ragioni ritenute ostative alla formazione del silenzio assenso, individuandole sia sul piano procedimentale, in relazione al mancato decorso dei termini di legge, sia su quello sostanziale e di merito, in ragione della rilevata incompatibilità dell'intervento progettato con i contenuti del Piano Attuativo. La nota in questione, pertanto, costituisce un'ipotesi di "motivato diniego" ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.P.R. n. 380/2001, che osta alla formazione tacita del titolo edilizio.

Il TAR chiarisce che nel caso *sub iudice*, "non si discute di una fattispecie di silenzio inadempimento, in cui l'inerzia dell'amministrazione – che ha l'obbligo di pronunciarsi esplicitamente – possa essere superata solo dall'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento, ma della diversa ipotesi di formazione tacita del titolo edilizio, in applicazione del meccanismo di tipizzazione del silenzio previsto dalla legge. In questo caso, osta al perfezionamento del silenzio rilevante qualsiasi comunicazione di motivato diniego che sia stata trasmessa prima del decorso del termine di 90 giorni, qual è, nella fattispecie, la citata nota comunale".

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

---

**Link:** [https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar\\_mi&nrg=202002269&nomeFile=202400610\\_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202002269&nomeFile=202400610_01.html&subDir=Provvedimenti)